

Numero della proposta

210

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Aprile 1864.
dal Ministro dell' Interno*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Giorgini

Adottata nella tornata del 29. Aprile 1864.

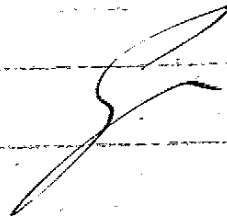
A 210

Progetto di legge presentato dal
Ministro dell'Interno / Crispien /

Prova di alcuni articoli della legge
4. febbraio 1866. N. 166. per
la riforma del brigantaggio.

Tramessa al 18. Aprile 1866.

Prima molto



Telleggi

SESSIONE 1863

N° 210-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

COSENZ, AVEZZANA, SCHIAVONI, GIORGINI, MARZANO,
MORELLI D., ARGENTINO, MASSARI, CONFORTI

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 18 aprile 1864.

**Proroga di alcuni articoli della legge 7 febbraio 1864,
numero 4661, per la repressione del brigantaggio.**

Tornata del 27 aprile 1864.

SIGNORI! — La legge del 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali cesserà coll'ultimo giorno del corrente mese di aprile; era dunque il caso di esaminare se gli effetti ottenuti, e quelli che avrebbero ancora potuto sperarsi dal regime inaugurato con quella legge, consigliassero di prostrarne l'applicazione.

Il presente progetto di legge dimostra quale sia a questo riguardo l'opinione del Governo.

Non parve al Governo, che i mezzi straordinari, i quali avevano servito ad avviare l'opera, fossero tutti necessari ugualmente per condurla al suo termine. Così la maggiore delle facoltà, che la legge del 7 febbraio avesse attribuita al Governo, quella che aveva suscitato le più vive obiezioni, la facoltà di assegnare un domicilio coatto ai sospetti ed ai manutengoli, dovrebbe fin d'ora cessare.

Le disposizioni della legge 7 febbraio, relative alla competenza dei tribunali militari, ed ai corpi di volontari, da impiegarsi nella repressione del brigantaggio,

sarebbero invece prorogate fino al 31 dicembre del corrente anno 1864.

Per ciò che riguarda la competenza dei tribunali militari, due soli uffizi proponevano che fosse abolita; ma in parecchi era stata espressa, o aveva prevalso l'opinione, che dovesse quella competenza restringersi agli autori principali, e il giudizio dei complici restituirsi ai tribunali ordinari.

Si faceva osservare, che se il reato di brigantaggio cade per così dire sotto i sensi, ed ha caratteri fissi e definiti abbastanza, per non potersi confondere con nessun altro, il concetto di complicità è invece molto vago e indeciso, e il limite che distingue i suoi ultimi gradi da certi atti di assenso e di connivenza, che sfuggono alle sanzioni della legge penale, sono spesso difficili a cogliersi dall'occhio più esercitato. Così mentre la composizione dei tribunali e le forme del giudizio militare offrirebbero garanzie sufficienti in ordine ai veri briganti, non potrebbero ispirare la stessa fiducia, quando si tratta dei loro complici.

Queste osservazioni meritavano un esame tanto più serio, quanto era più grande l'autorità di chi prendeva a sostenerle nel seno della Commissione, e più rispettabile il sentimento dal quale era mosso.

Tuttavia la maggioranza della Commissione vi propone di mantenere la giurisdizione dei tribunali militari, nei limiti stessi che le furono assegnati colla legge del 15 agosto 1863.

Prima di tutto la complicità, che nei delitti comuni si ha ragione di riguardare come qualcosa d'accessorio e di subalterno, acquista un'importanza affatto speciale nel brigantaggio, che infesta le provincie meridionali. La complicità è il terreno e l'ambiente dove la mala pianta del brigantaggio spande le radici e le foglie. Al favore, al concorso che trova in una parte della popolazione, deve il brigantaggio quella ostinata vitalità, che rimargina le sue ferite, che cova e ripulula dietro i passi dei nostri soldati.

Diciamo di più: nella complicità si raccoglie tutta quella feccia di sentimenti politici che si mescola al brigantaggio. Se il brigante non è che l'uomo della rapina e del sangue, se lo scopo politico non è per lui che un pretesto, il complice è spesso l'uomo di Francesco II, il partigiano del Re, che spera tornare sulla pesta del sangue e della rapina.

Questa complicità politica, che alimenta il brigan-

taggio, noi non la possiamo colpire nel principale suo nido, dove il prete romano, all'ombra di una bandiera che l'Italia rispetta, dispensa e benedice le armi destinate a portare la desolazione nelle più belle provincie del regno; ma per tutto dov'essi arrivano, è contro questa complicità che debbono dirigersi i nostri colpi.

Dall'altra parte una legge d'eccezione, limitata al brigantaggio propriamente detto, sarebbe inutile. Nè i nostri soldati hanno bisogno che voi diate loro il diritto di giudicare quelli, ch'essi hanno il modo e il diritto di uccidere: nè la paura de' castighi vale a contenere quelli, che una stupida crudeltà e un coraggio brutale incita al delitto. È una guerra rotta, una mischia feroce, nella quale poco spazio rimane per la lontana e debole voce della legge.

L'impressione del giudizio militare può invece farsi sentire tra quella specie molto più numerosa di malfattori, ai quali la sicurezza del vile nascondiglio tien luogo di ardire.

A torto o a ragione un giudizio militare ha qualcosa di terribile nella fantasia delle popolazioni. L'istruzione più rapida sorprende le traccie, e per così dire il solco che il delitto lascia dietro di sè, prima che si richiuda, mentre la semplicità delle forme tura molte delle uscite, che l'industria forense sa scoprire a traverso le maglie intricate del processo ordinario.

Noi non intendiamo di fare con queste parole l'apologia delle leggi d'eccezione. Sappiamo benissimo che le garanzie, delle quali fu possibile circondare l'amministrazione della giustizia sono uno de' progressi più belli dell'età nostra: e sappiamo come la necessità di limitare o sospendere la più piccola di queste garanzie, sia la conseguenza più trista di certi disordini sociali.

Ciò che abbiamo affermato è, che l'efficacia del giudizio militare per la repressione del brigantaggio, dipende tutta dall'applicazione della legge ai complici dei briganti: ciò che affermiamo è, che se i complici dovessero sottrarsi alla legge di eccezione, non varrebbe la pena di mantenerla.

Un'altra ragione, che ci parve egualmente decisiva contro la proposta limitazione, è la difficoltà di separare il giudizio dei complici da quello degli autori principali. Non tutti quelli che prendono una parte, anche principale, a un atto di brigantaggio sono briganti nel senso della legge. Il cafone, per esempio, che

(210-A)

al sopravvenire della banda, lascia la sua vanga piantata nel campo, presta l'aiuto che gli si chiede, ottiene la sua parte nella divisione del bottino, e colle mani ancora tinte di sangue, torna alla vanga, non è nel senso della legge un brigante, ma un complice. Dello stesso reato dovrebbero dunque conoscere due tribunali, in tempi, in luoghi diversi: spreco di danaro e di tempo; ripetizione d'atti; doppia istruzione; doppio giudizio; opposizione possibile tra due giudicati; e ciò che è peggio, e più contrario all'intento della giustizia penale, perdita nel secondo giudizio di tutti i lumi che possono ricavarsi dal confronto degli accusati; a meno che l'esecuzione della condanna, proferita dal tribunale militare, non resti sospesa fino all'esito del giudizio ordinario.

Se poi per evitare tutti questi inconvenienti si volesse fare una distinzione tra i complici, distinguere la complicità prossima dalla remota, e solamente questa seconda e minore complicità restituire al diritto comune, si aprirebbe nella pratica l'adito a incertezze e contestazioni infinite.

Poco avremo a dire delle facoltà che il progetto di legge mantiene al Governo, circa la composizione dei corpi speciali destinati alla repressione del brigantaggio. Il partito che può ricavarsi dal concorso più o meno attivo di certi elementi locali, non è un dubbio per nessuno: tutto sta nel modo di scegliere e di aggruppare questi elementi. E l'idea di creare presso le stazioni dei reali Carabinieri, da per tutto dove se ne provi il bisogno, squadriglie di volontari, scelti di preferenza in certe categorie, dal capo della stazione, per agire sotto il comando e la responsabilità di questo capo; è perfettamente riuscita. Provveduto, mediante una combinazione così semplice, al servizio locale di pubblica sicurezza, i piccoli drappelli, nei quali per i bisogni di questo servizio, s'era sparpagliato l'esercito, rimasero disponibili per le grandi operazioni militari dirette alla distruzione delle bande; e queste operazioni poterono essere condotte col necessario vigore.

Ma noi abbiamo forse impiegate anche troppe parole, per raccomandarvi di approvare disposizioni, che non v'erano proposte la prima volta, che erano state due volte discusse, e due volte approvate dalla Camera, e non potrebbero temere una diversa fortuna, dopo che l'esperienza è venuta a dimostrarne l'utilità.

GIORGINI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1864 nelle provincie infestate
~~dalla ligustica e che saranno dichiarate tali con de-~~
~~creti del~~ ~~Re~~ ~~si~~ ~~anno~~ ~~vigore~~ le disposizioni degli articoli
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della legge 7 febbraio 1864 (n° 1661).

medicina.

Approvato nella Camera del 29. Aprile 1868

Pellati

~~Artículo único~~

~~Identico al qui contro.~~ I di cui all' art. 1: Dalla legge 7
gennaio 1884. (art. 1661),

I am continuously at work

MINISTERO DELL'INTERNO

VITTORIO EMANUELE

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

*Intanto
si come allegato*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Fino al 30 aprile 1864 nelle provincie napolitane infestate dal brigantaggio e che saranno dichiarate tali con Decreto Reale, avranno vigore le disposizioni seguenti:

Art. 2. I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, i loro complici e ricettatori saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte seconda del Codice penale militare e con la procedura ivi determinata; ammessi però alla difesa degli accusati anche i patrocinanti non militari:

Art. 3. I colpevoli del suddetto reato i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

A coloro che non oppongono resistenza sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e con-

correndovi circostanze attenuanti il *maximum* dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati.

Art. 4. Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera saranno puniti colla pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, la quale potrà essere ridotta da uno a quattro gradi concorrendovi circostanze attenuanti.

Questi potranno ricorrere in nullità presso il tribunale supremo di guerra a causa d'incompetenza per ragione di materia nella forma tracciata dagli articoli 508 e seguenti del Codice penale militare.

Il ricorso è ammissibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna.

Art. 5. Agli individui contemplati nei due articoli precedenti che si costituiranno volontariamente, sarà accordata la diminuzione d'un grado di pena.

Art. 6. Il Governo del Re avrà facoltà d'istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i rego-

lamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali, bassi-ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.

I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilitati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo il quale sarà a carico dello Stato.

Art. 7. Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

Il Ministro della Guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

Art. 8. La disposizione dell'articolo precedente sarà estensibile a quelli tra gli impiegati civili che riportassero ferite o mutilazioni, o incontrassero la morte in servizio per la repressione del brigantaggio.

Il Ministro dell'Interno, con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo a tali pensioni.

Art. 9. Avranno pur vigore le disposizioni seguenti sino al 30 aprile 1864 in quelle tra le provincie napolitane e siciliane che venissero designate con Decreto Reale.

Art. 10. Il Governo avrà facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di due anni, un domicilio coatto agli eziози, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonché ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere conforme di una Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale di Circondario del capoluogo della Provincia, del Regio Procuratore presso il Tribunale medesimo, e di due Consiglieri provinciali scelti dai primi tre.

La Giunta dovrà assumere le informazioni opportune, sentire personalmente i denunziati, e potrà sola ordinarne preventivamente l'arresto per gli effetti di questo articolo mediante deliberazione sommariamente motivata.

Art. 11. Gli individui di cui nel precedente articolo, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica sicurezza per la durata del domicilio coatto.

Quando essi siano trovati fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena del carcere per un tempo non maggiore di quello che mancasse al compimento della durata del domicilio coatto.

Questa pena sarà pronunciata dal tribunale del circondario nel quale è compreso il Comune assegnato per domicilio coatto.

Art. 12. In aumento del capitolo 9 del bilancio straordinario del Ministero dell'Interno per il 1864 è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all'esecuzione della presente legge.

Art. 13. È abrogata la legge del 15 agosto 1863, numero 1409.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 7 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.
A. DELLA ROVERE.
G. PISANELLI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1864 - N. 1661.

PARTE PRIMA

Designazione ed invio al luogo del domicilio coatto.

Art. 1. Gli oziosi, vagabondi, le persone sospette, i camorristi e sospetti manutengoli colpiti, a termini dell'art. 10 della Legge 7 febbraio 1864, dal provvedimento del domicilio coatto, saranno inviati nei luoghi designati dal Ministero dell'Interno.

Art. 2. Il parere della Giunta che a termini del suddetto articolo di legge dichiara applicabile ad un individuo la misura del domicilio coatto sarà trasmesso al Ministero dell'Interno.

Saranno a corredo di questo parere documenti costatanti:

a) Il nome, il cognome, l'età, la patria, la condizione di famiglia, la professione dell'individuo, ed i mezzi di sussistenza che egli abbia, o che rimangano alla sua famiglia;

b) La classe alla quale è annoverato secondo le designazioni fatte dal succitato art. 10 della Legge, vale a dire se riconosciuto come ozioso, o vagabondo, o persona sospetta, o camorrista, o sospetto manutengolo;

c) Le fedi di perquisizione.

Art. 3. Il Ministero dell'Interno, a seconda delle risultanze di questi documenti, determina il luogo in cui l'individuo deve soggiacere al domicilio coatto.

Art. 4. La sua traduzione al luogo fissatogli per domicilio in conformità dell'art. 3, sarà dal Prefetto della Provincia, in conseguenza degli ordini ricevuti dal Ministero dell'Interno, affidata alla forza pubblica.

Art. 5. Il Prefetto curerà che il trasporto al luogo designato abbia, per quanto è possibile, effetto simultaneamente per parecchi individui.

Provvederà però sempre che il trasporto segua in modo sicuro e tale da evitare qualunque tentativo o pericolo di evasione.

Art. 6. Alla forza pubblica incaricata dell'accompagnamento sarà rimesso un estratto dei documenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7. Essa presenterà all'Autorità locale incaricata dal Governo di riceverli tanto gli individui posti in traduzione, quanto i documenti accennati nell'articolo precedente.

Art. 8. L'Autorità suaccennata lascia ricevuta alla forza pubblica sia degli individui che dei documenti che li riguardano, e dà immediatamente al Ministero dell'Interno diretta e nominale partecipazione degli individui giunti al luogo del domicilio coatto.

Art. 9. La ricevuta di che all'articolo precedente sarà dalla forza consegnata al Prefetto dal quale emanò l'ordine della traduzione.

Art. 10. Ciaschedun ufficio di Prefettura da cui muove la proposta del domicilio coatto terrà apposito registro nel quale dovrà risultare:

- a) Del nome, cognome, patria, professione, età, condizione di famiglia d'ogni individuo contro il quale fu determinato il domicilio coatto;
- b) La data della decisione della Giunta che pronunciò il parere, col nome dei costituenti la Giunta stessa;
- c) Il genere d'imputazione fatta secondo la classificazione apparente dall'art. 10;
- d) La data della determinazione ministeriale, ed il luogo dal Ministero fissato per la dimora coatta;
- e) La data della consegna per la traduzione;
- f) La data della ricevuta dell'individuo, e dei documenti rilasciati dall'Autorità in conformità dell'art. 8 di questo Regolamento.

PARTE SECONDA

Polizia, Disciplina ed Alloggio.

Art. 11. L'individuo cui è assegnato il domicilio coatto rimane libero sotto l'osservanza delle seguenti discipline:

Art. 12. La sorveglianza degli individui cui è assegnato il domicilio coatto sarà affidata agli Ufficiali di P. S. che saranno di ciò incaricati.

Il Governo provvederà a che il Delegato od altro Ufficiale a ciò prescelto abbia a sua disposizione una sufficiente forza pubblica.

Art. 13. Questi Ufficiali di P. S. corrisponderanno col Ministero dell'Interno per l'intermediario dei loro superiori diretti, Sotto-Prefetti, e Prefetti; e per la somministrazione dei fondi occorrenti si rivolgeranno a quelle Autorità cui il Ministero crederà di dovere a tale oggetto aprire crediti speciali.

Art. 14. Allorchè l'individuo che deve sottostare al domicilio coatto è dalla forza pubblica presentato all'Autorità di cui all'art. precedente, la medesima, colla scorta dei documenti che l'accompagnano, fa le volute annotazioni nell'apposito registro per guisa che ne emergano tutte le risultanze di cui all'art. 10.

Lo munisce quindi di un estratto del presente Regolamento dal quale risultino gli obblighi a cui rimane sottoposto, e le sanzioni nelle quali incorre contravvenendovi.

Lo diffida della sorveglianza alla quale è sottoposto, lo ammonisce a procacciarsi utile e stabile occupazione, e gli aggiunge di dichiarare fra dieci giorni l'occupazione alla quale intende darsi, e la località scelta a sua abitazione.

Art. 15. L'ufficiale di P. S. può provvedere a che il domiciliato coatto sia ricoverato nelle caserme od altro luogo adatto, temporariamente od in modo permanente, senza o mediante pagamento.

Art. 16. Sarà ricoverato provvisoriamente nel modo anzidetto colui che immediatamente al suo arrivo non è in grado di rinvenire per sè in altra guisa un alloggio.

Art. 17. Se giustifica il suo stato di assoluta povertà, l'alloggio può essergli accordato in modo permanente.

Art. 18. L'alloggio temporale o permanente sarà concesso mediante corrisponsione d'indennità non eccedente i venti centesimi al giorno anche a coloro che si trovino provvisti di mezzi per procacciarselo, e che ne ritraggano sufficienti dal proprio lavoro quando essi non trovino assolutamente modo di ricovero in case particolari. — Mediante il pagamento di questa indennità lo individuo avrà diritto alla somministrazione degli oggetti di sdraio conformi a quelli accordati agli individui alloggiati gratuitamente.

Art. 19. Gli ufficiali di P. S. cureranno d'impedire ogni abuso su questo proposito.

Art. 20. I domiciliati coatti dopo l'ammissione alla vita libera nel luogo loro assegnato, non potranno assentarsi da quello, nè oltrepassare i limiti che saranno fissati nel luogo medesimo dall'ufficiale di P. S. d'accordo col Comandante la piazza o la guarnigione Militare ivi stanziata.

Art. 21. Non potranno del pari esercitare il mestiere del barcaiolo nè valersi di barche per qualsiasi ragione.

Art. 22. Dovranno far constare della loro presenza quante volte lo richieda l'Ufficiale di P. S. e nel modo che sarà dallo stesso prescritto.

Art. 23. È vietato ai medesimi di vagare dopo un'ora di notte. Coloro che dovessero star fuori di casa oltre quell'ora per ragione di negozio, di traffico, di lavoro o di occupazione dovranno riportarne l'autorizzazione scritta dall'Ufficiale di P. S.

Art. 24. L'Ufficiale di P. S., di concerto col Sindaco locale, prenderà le particolari misure necessarie a garantire l'ordine e la pubblica sicurezza senza danneggiare la libertà degli altri abitanti del luogo. Egli concerterà del pari col Sindaco e col Comandante della piazza o guarnigione le consegne da farsi per iscritto alla forza armata per impedire le evasioni dei domiciliati coatti senza danneggiare egualmente la libertà degli altri abitanti del luogo.

Art. 25. Se l'individuo soggetto al domicilio coatto è capo di famiglia, gl'individui della famiglia che ne dipendono, ossia il coniuge ed i figli, saranno autorizzati a recarsi presso di lui, qualora giustifichino avere i mezzi pel viaggio e per la propria sussistenza, e qualora non vi ostino ragioni di polizia.

Art. 26. Saranno titoli a speciali riguardi verso i soggetti a domicilio coatto l'attività al lavoro, la frequenza alle scuole che fossero istituite nel luogo e la condotta regolare.

Art. 27. Le prescrizioni degli articoli 112 e 113 della Legge di P. S. 13 novembre 1859, ed alla evenienza quelle dell'art. 12 del Regolamento toscano di polizia pel 22 ottobre 1849, nelle Province toscane, sono applicabili agli individui soggetti al domicilio coatto.

Art. 28. Le trasgressioni a queste prescrizioni saranno punite a tenore della stessa Legge e Regolamento.

Art. 29. La decorrenza del domicilio coatto comincia dal dì in cui l'individuo fu consegnato dalla forza pubblica all'Autorità competente.

Art. 30. Se l'individuo sia chiamato a comparire dinanzi a qualunque Giudice o Tribunale fuori del luogo del domicilio coatto, vi sarà tradotto dalla pubblica forza, e depositato nelle pubbliche carceri.

Cessata la causa per cui fu chiamato, sarà restituito nello stesso modo al luogo del domicilio coatto.

Art. 31. Il tempo passato in carcere per qualsiasi titolo non è computato in quello del domicilio coatto.

Art. 32. Saranno rassegnate al Ministero dell'Interno le domande per cambiamento di domicilio coatto quando i richiedenti giustifichino d'avere altrove assicurata stabile occupazione e presentino idonea garanzia di persona proba.

Art. 33. Allorchè l'individuo avrà compito il termine del domicilio coatto, sarà alla prima occasione inviato con foglio di via obbligatorio, e con indennità di viaggio, se ne abbisogni, al luogo nel quale avrà dichiarato voler fissare la sua residenza.

Art. 34. In caso di morte d'un individuo durante il di lui domicilio coatto si eseguiranno le leggi vigenti sullo stato civile, e se ne darà contemporaneo avviso al Ministero dell'Interno.

Art. 35. Allo scadere d'ogni trimestre sarà trasmesso dall'Ufficiale di P. S. al Ministero dell'Interno, sempre pei soliti canali gerarchici, un

conto morale, economico, statistico per tutti i rami di servizio a lui affidati col presente Regolamento.

In questo resoconto dovrà specialmente ed in separate colonne porsi in vista:

a) Lo stato nominale di presenza dei domiciliati;

b) La condotta tenuta nel trimestre da ciascuno di loro;

c) Le punizioni disciplinari inflitte;

d) Quali e quanti abbiano, dopo il loro arrivo, trovata onesta occasione di guadagno;

e) In quali lavori siensi occupati, e più specialmente se agrari, industriali ecc.;

f) Quali e quanti di loro approfittino della scuola che sarà istituita, in ciascun centro di abitazione dei domiciliati coatti, e quale sia stato il loro profitto;

g) Quale sia stata la spesa giornaliera, e quale la complessiva nell'intero trimestre per le somministrazioni fatte ai medesimi, col confronto delle spese commesse per lo stesso titolo nel precedente trimestre;

h) Quale sia stato il servizio di tutti i dipendenti dall'Ufficiale di Pubblica Sicurezza;

i) Finalmente tutte le altre osservazioni generali che si stimassero convenienti.

PARTE TERZA

Somministrazione di sussidi.

Art. 36. Se l'individuo soggetto al domicilio coatto non si trovi per causa a lui non imputabile in grado di procacciarsi la sussistenza, il Governo potrà accordargli un giornaliero sussidio, od in natura od in danari a seconda dei casi.

Art. 37. Il sussidio sarà di preferenza accordato in generi, ossia in natura, nelle proporzioni stabilite dagli art. 277 e seguenti del Regolamento generale 27 gennaio 1861 per le carceri giudiziarie col titolo: *Vitto legale* dei detenuti, e sarà somministrato possibilmente per mezzo di appalto.

Il sussidio in contanti non potrà eccedere la misura di cent. 42. A questo sussidio in contanti potrà essere aggiunto anche il casermaggio in natura, ma non mai il vitto nè il vestiario, cui dovrà provvedersi dagli stessi domiciliati.

Art. 38. A cura del Governo saranno anche apprestati gli oggetti indispensabili di casermaggio nei casi in cui, ai termini del presente Regolamento, è accordato l'alloggio.

Art. 39. Gli articoli di casermaggio consistiranno in un saccone di tessuto ordinario, ripieno

di paglia o di altra materia a seconda delle rispettive produzioni dei luoghi, e di coperta.

Art. 40. Il vestiario che diasi per sussidio in natura, consisterà in una giacchetta ed un paio pantaloni di tessuto ordinario da inverno, di qualunque specie e colore, ed un paio di scarpe, senza bisogno di uniformità, non trattandosi di veri e propri condannati.

Art. 41. Dovendo, come è naturale, somministrarsi i sussidi di vitto e vestiario, come i pochi di contante ai soli domiciliati coatti che ne abbiano assoluto e positivo bisogno, i Delegati di P. S. saranno vigilanti a sospenderli e definitivamente ritirarli a quelli che siensi collocati in modo da poter supplire onestamente alla propria sussistenza. — E quando, sia per la condizione dei domiciliati coatti, sia per altre notizie pervenute ai Delegati di P. S. questi ultimi potessero dubitare che alcuni di essi i quali facciano domande di sussidi siano talmente provvisti in proprio, o possano avere tali soccorsi dalle loro famiglie da far di meno dei soccorsi del Governo, potranno rivolgersi ufficialmente alle rispettive Autorità locali per ben assicurarsi dello stato delle cose, e dietro il risultato di queste notizie negare, ove occorra, i domandati sussidi.

Art. 42. Nelle isole dove esistono pubblici ospedali, i domiciliati coatti saranno ricoverati in

quelli in caso di malattia. Dove non esistono ospedali ma trovasi una farmacia, i medicinali saranno acquistati in quella, a prezzi da convenirsi, a cura dei Delegati direttori. E dove non esista neppure farmacia, sarà provveduto caso per caso a cura del Ministero.

Art. 43. Potranno a cura del Governo somministrarsi anco arnesi ed utensili ai domiciliati coatti bisognosi per facilitare loro l'esercizio delle rispettive industrie; ma ciò non avrà luogo che in forma d'imprestito, o per rivalersi del costo sui guadagni dei domiciliati, quando essi preferiscano d'acquistarne la proprietà.

Art. 44. Gli Ufficiali di P. S. sono responsabili della distribuzione dei sussidi e della conservazione degli oggetti che possono servire ai medesimi, e rendono conto della loro amministrazione secondo le particolari istruzioni del Ministero sulle norme generali di contabilità.

Torino, 11 febbraio 1864.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
U. PERUZZI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Vostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno è incaricato di presentare
al Parlamento il qui unito progetto di legge concernente
la Proroga di alcuni articoli della legge, 1. Febbrajo
1861. N.º 1661. per la repressione del Brigantaggio.

Egli ne svolgerà i motivi e sosterrà in Nome
Vostro la discussione.

Vorino addì 17 Aprile 1861.

[Signature]

[Signature]